

N. R.G. 1177/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona di:

Dott. Fabio Florini	Presidente
Dott. Maurizio Atzori	Giudice Relatore
Dott.ssa Antonella Rimondini	Giudice

Ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. r.g. **1177/2020** promossa da:

TANVIR AHMED (C.F. HMDTVR69P16Z236R), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Baghetti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in VIALE CAVOUR n. 50, 44121, FERRARA.

Quale ricorrente nella procedura di sovraindebitamento sopraindicata

CONCLUSIONI

La parte ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 16.06.2020.

- Rilevato che, in data 4 novembre 2019, veniva depositata proposta di piano del consumatore ex art. 7 ss. L.n.3/2012, dal Sig. Ahmed Tanvir;

- Letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, formato dagli Avv.ti Matassa, Fraticelli e Formica;

- Rilevato che il giudice designato alla procedura, in esito all'udienza del 15.01.2020, ha ritenuto con Decreto n.1562/2020 del 10.02.2020 di respingere l'omologa del Piano in quanto mancanti i presupposti di ammissibilità della richiesta *"mancano, allo stato, i presupposti di ammissibilità della richiesta, atteso che: 1) a prescindere da ogni giudizio, circa la buona o mala fede del ricorrente, non consta che la situazione economica del debitore sia stata adeguatamente vagliata e rappresentata a questo Ufficio, il che forma contrasto insuperabile con chiara volontà del legislatore, che nei procedimenti di composizione della crisi, a fronte degli innegabili sacrifici previsti per i creditori, richiede al debitore di fornire una completa, diligente e trasparente descrizione della propria situazione economica e patrimoniale, a pena di inammissibilità della richiesta; 2) la mancata acquisizione di elementi di qualche concretezza, circa la sussistenza e la misura del credito per stipendi arretrati e TFR che il ricorrente ha fatto valere presso il Fondo di Garanzia dell'Inps, (pochi giorni prima del deposito di questo ricorso, tacendone in questa sede), impedisce anche e comunque una piena valutazione della "convenienza" del piano, così come prospettato, rispetto all'attività liquidatoria"*.

- Rilevato che in data 20.02.2020 Ahmed Tanvir ha depositato reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'omologa del piano del consumatore L. n. 3/2012, R.G n. 5973/2019;

- Rilevato che il reclamante asserisce la non condivisibilità del decreto di rigetto *"non costa che la situazione economica del debitore sia stata adeguatamente vagliata e rappresentata a questo Ufficio"*, in quanto nel ricorso venivano dettagliatamente individuate le cause del sovraindebitamento, l'ammontare del passivo, l'attivo patrimoniale del debitore, la sua condizione familiare e reddituale, e ciò con dati oggettivi attestati ulteriormente e puntualmente dall'OCC. Inoltre, in merito alla mancanza di *"elementi di qualche concretezza, circa la sussistenza e la misura del credito per stipendi arretrati e TFR"*, il reclamante precisa come siano state allegate al ricorso, mediante le memorie integrative, le domande di accesso al Fondo di Garanzia e l'istanza di insinuazione al passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa della Coop Libera. Nella memoria integrativa, peraltro, veniva precisato come nel caso di accoglimento della domanda di

accesso al Fondo di Garanzia, ed alla conseguente erogazione delle somme richieste, le stesse sarebbero state messe a disposizione della procedura, quale sopravvenienza attiva a favore dei creditori secondo i rispettivi gradi di prelazione. Attualmente, la certezza del credito è data dall'estratto dello Stato Passivo Creditori - Libera Società Cooperativa in Liquidazione. A fronte della richiesta di ammissione del Sig. Ahmed Tanvir per euro 20.174.95, in via privilegiata, il credito è stato ammesso per euro 10.608,55.

- Dato atto che, all'udienza del 16.06.2020, sono comparsi il reclamante, il commercialista Dott. Rocca e il collegio dei gestori, le parti si sono richiamate agli atti. Interpellato l'Occ. sostiene la piena fattibilità del piano e il reclamante insiste per riformare il procedimento e, per l'effetto, disporre l'omologa del Piano del Consumatore proposto dal Sig. Tanvir Ahmed.

- Preso atto che il reclamante chiede la revoca integrale del suddetto provvedimento di rigetto;

La causa istruita in via documentale e ora passata in decisione

Il provvedimento impugnato si fonda su una duplice *ratio decidendi*. Esso, infatti, ritiene dirimente sia la *“non adeguata rappresentazione della situazione economica”* sia *“la mancata acquisizione di elementi di concretezza, circa la sussistenza e la misura del credito per stipendi arretrati e TFR”*.

E' evidente come questi due motivi, oggetto dell'odierno reclamo, siano la conseguenza logica l'uno dell'altro e, pertanto, per ragioni di economia espositiva e connessione possono essere trattati congiuntamente.

La perplessità, dinanzi all'incertezza circa la misura del credito vantato dal reclamante, viene superata dall'ammissione in via privilegiata per euro 10.608,55 allo Stato Passivo Creditori della Libera società cooperativa in liquidazione. Ovviamente, superata questa incertezza la situazione patrimoniale del reclamante, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale del debitore, appare chiara e di conseguenza congrua ai requisiti imposti dall'art. 7 L. 3/2012 ult. comma.

Inoltre, possono ben essere superate possibili reticenze circa l'omologa dinanzi a un piano di pagamento con un orizzonte temporale rilevante e “incerto” -riferibile alla tempestività del pagamento-, in quanto non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamento ultrannuali. Esse non sono, cioè, decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di essere compreso nella valutazione di convenienza. Nel caso di specie si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori risulterebbero meglio tutelati per mezzo della vendita forzata

(dal momento che il ricorrente non possiede nel proprio patrimonio né beni immobili né mobili) rispetto ad un piano del consumatore, che pur prevede una dilazione di significativa durata.

Tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore della procedura, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della c.d. *second chance*, il quale mira a garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Pertanto esposto, il reclamo risulta fondato.

P.Q.M

- **ACCOGLIE** il reclamo;

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da AHMED TANVIR,

DISPONE

- che il gestore nominato dall'OCC provveda:
al pagamento dei creditori, rispettando l'ordine indicato nella proposta;
a predisporre relazioni periodiche semestrali, e rendiconto finale, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012.
- che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;
- che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;
- che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Bologna.
- rimette gli atti al giudice delegato

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrenti ed al professionista attestatore, il quale ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

Bologna, 10/07/2020

Il Giudice relatore Maurizio Atzori



Depositato in Cancelleria

13/07/2020



Il Cancelliere
Dot.ssa Rita Anconetan

Il Presidente Fabio Florini

